Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA N. 201 DEL 05/08/2014

Oggetto: **Impegno della spesa per incarico finalizzato alla redazione di un parere legale *pro veritate* inerente la gestione operativa dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere in materia di effetti diretti ed indiretti della sentenza del TAR dell'Aquila n. 476/2014.**

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA' SPECIALE 5731

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter, che prevede che l'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere è costituito, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, su intesa con il Ministro per la Coesione Territoriale, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo, con i Presidenti delle Province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con il coordinatore dei comuni del cratere;

Vista l'intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere del 9 e 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente delle Provincie dell'Aquila, di Pescara e di Teramo, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal titolare dell'Ufficio a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto che, a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'articolo 5 dell'intesa del 9 e del 10 agosto 2012, Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Visto il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro per la Coesione Territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio speciale per i Comuni del Cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 – Fog. 38) che, tra l'altro, nell'autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei due Uffici Speciali per la ricostruzione ne ha disciplinato il

monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Vista, inoltre, l'assoluta urgenza per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere di acquisire un parere legale *pro veritate* ai fini della corretta gestione delle attività in relazione alle seguenti questioni:

- Effetti della sentenza del TAR dell'Aquila n. 476/2014 sui Comuni non direttamente interessati dalla stessa in merito a :
    - Misura della possibile compensabilità delle prestazioni resa dall'Università
    - Eleggibilità ed ammissibilità delle spese
- Necessità per i Comuni, non interessati dalla citata sentenza, di sospendere il rapporto con le Università , se ancora in corso
- Possibilità dei Comuni di recedere dalle Convenzioni per le attività non ancora espletate dalle Università e non più di interesse ai fini della ricostruzione
- Definizione modalità e procedura amministrativa per la rimodulazione delle Convenzioni
- Trattamento IVA dei rimborsi spese alle Università

Considerato che l'Ufficio Speciale pur avvalendosi dell'assistenza legale dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ritiene opportuno, attesa la particolare complessità delle questioni interpretative sottese alle problematiche sopra evidenziate, conferire un incarico esterno ad esperto di comprovata professionalità ed esperienza anche in tema di appalti pubblici e contenzioso amministrativo;

Considerato altresì che è di assoluta necessità ed urgenza, anche al fine di dare corretta attuazione agli adempimenti di legge, addivenire ad una corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento e ciò anche in ragione della volontà di contenimento dei rischi relativi ad eventuale contenzioso e/o procedimenti che possano interferire con la celerità e la qualità della ricostruzione;

Visti i principi fissati dalla giurisprudenza in relazione all'affidamento di incarichi legali da parte della pubblica amministrazione e, in particolare, il criterio secondo il quale "*il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica*" (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2730/2012);

Ritenuto opportuno procedere al conferimento di un incarico di assistenza legale mediante redazione di parere legale *pro veritate* a favore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere al fine di promuovere l'adozione di criteri di scelta uniformi e rispondenti al contesto normativo di riferimento, ai poteri attribuiti all'Ufficio Speciale, alle funzioni istituzionali dello stesso ed in particolare al fine di prevenire il rischio di eventuali condotte difformi rispetto agli obblighi posti in materia di effetti diretti ed indiretti della sentenza Tar di cui sopra, individuando i seguenti quesiti:

> *"Premessi i necessari cenni sulla corretta definizione della natura giuridica dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere alla luce della normativa applicabile, anche relativa ad eventuali regimi giuridici di deroga rispetto al quadro normativo di*

riferimento, dica il consulente, in considerazione della corretta interpretazione normativa, quali procedure l'Ufficio Speciale debba adottare in relazione alle seguenti questioni:

- *Effetti diretti ed indiretti della Sentenza del TAR dell'Aquila n. 476/2014 sull'attività di competenza dello Scrivente Ufficio;*

Visto che l'articolo 46 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 8 agosto 2008, n. 133, ha unificato gli incarichi di collaborazione ad alto contenuto professionale e gli incarichi di studio e consulenza, riconducendoli all'interno della tipologia generale di collaborazione autonoma ex-articoli 2222 e seguenti del codice civile, da conferire con contratti di lavoro autonomo;

Visto il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina, tra l'altro, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Vista la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, in tema di collaborazioni esterne;

Richiamati i principi espressi dalla magistratura contabile, in particolare in relazione al requisito dell'assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato (*ex multis,* Corte dei Conti Sez. Lombardia, sez. controllo, n. 200/2010/Reg.);

Richiamata altresì la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'AVCP, par. 4.3;

Vista la Delibera CIPE 135 del 21 dicembre 2012 contenente la ripartizione delle risorse destinate all'assistenza tecnica di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge 39/2009, convertito in legge 77/2009;

Vista la nota prot. 3648 del 16/07/2014 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione inoltra formale richiesta di preventivo inerente alla redazione del parere pro veritate allo studio legale Tonucci & Partners, in considerazione della comprovata esperienza dello stesso in tema di appalti pubblici e contenzioso amministrativo;

Ritenuto, pertanto, di poter individuare lo Studio legale di cui sopra come il referente maggiormente idoneo allo svolgimento dell'incarico di assistenza legale di cui al presente provvedimento, anche in ragione del ruolo di assoluto prestigio e rilievo assunto dallo stesso in seno ai processi di appalti pubblici;

Ritenuto che per la prestazione di cui al presente provvedimento l'Ufficio Speciale si impegna a corrispondere un compenso individuato mediante il ricorso ai criteri fissati dal D.M. 20.7.2012, n. 140, per la determinazione degli importi relativi all'attività stragiudiziale;

Considerato che la regolarità della prestazione sarà certificata dal Responsabile del presente procedimento nonché Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Dato atto che la spesa grava sulle risorse di cui alla contabilità speciale 5371, voce assistenza tecnica "*competenze specialistiche per consulenze su restauri, predisposizione di gare ad evidenza pubblica di natura specialistica, conferimento di incarichi professionali (settore legale*

urbanistico, ingegneristico), definizione delle azioni per lo sviluppo delle nuove tecnologie e dei servizi legati alla smart-city", che mostrano le necessarie disponibilità;

Tenuto conto che l'oggetto del presente affidamento è un incarico di assistenza legale stragiudiziale mediante redazione di un parere legale *pro veritate* e che si è proceduto a richiedere la somministrazione del parere mediante nota scritta, indicante anche termini e verifiche di adempimento, nonché ipotesi di recesso;

Vagliata la proposta per l'affidamento di incarico professionale pervenuta via pec in data 21/07/2014 ed acquisita dall'USRC con prot. n. 3804 del 23/07/2014 con cui lo Studio Legale Tonucci & Partners ha inoltrato formale proposta per affidamento incarico professionale;

Rilevato che nota prot. 2808 del 24/07/2014 lo Scrivente Ufficio, a titolo di riscontro della nota dello Studio Legale Tonucci & Parteners del 21/07/2014, ha accettato la proposta economica per l'affidamento di incarico di cui sopra;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto, il Titolare dell'Ufficio speciale,

DETERMINA

- di procedere al conferimento allo Studio Legale Tonucci & Partners dell'incarico di assistenza legale mediante redazione di parere legale *pro veritate* a favore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere al fine di promuovere l'adozione di criteri di scelta uniformi e rispondenti al contesto normativo di riferimento, ai poteri attribuiti all'Ufficio Speciale, alle funzioni istituzionali dello stesso ed in particolare al fine di prevenire il rischio di eventuali condotte difformi rispetto agli obblighi posti in materia di effetti diretti ed indiretti della sentenza Tar di cui sopra, individuando i seguenti quesiti:

  "Premessi i necessari cenni sulla corretta definizione della natura giuridica dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere alla luce della normativa applicabile, anche relativa ad eventuali regimi giuridici di deroga rispetto al quadro normativo di riferimento, dica il consulente, in considerazione della corretta interpretazione normativa, quali procedure l'Ufficio Speciale debba adottare in relazione alle seguenti questioni:

  - *Effetti diretti ed indiretti della Sentenza del TAR dell'Aquila n. 476/2014 sull'attività di competenza dello Scrivente Ufficio e sui Comuni non direttamente interessati dalla stessa in merito a :*
    - *Misura della possibile compensabilità delle prestazioni resa dall'Università*
    - *Eleggibilità ed ammissibilità delle spese*
  - *Necessità per i Comuni, non interessati dalla citata sentenza, di sospendere il rapporto con le Università , se ancora in corso*
  - *Possibilità dei Comuni di recedere dalle Convenzioni per le attività non ancora espletate dalle Università e non più di interesse ai fini della ricostruzione*
  - *Definizione modalità e procedura amministrativa per la rimodulazione delle Convenzioni*

- *Trattamento IVA dei rimborsi spese alle Università*

- di dare atto che l'oggetto del presente affidamento è un incarico di assistenza legale stragiudiziale mediante redazione di un parere legale *pro veritate* e che si è proceduto a richiedere la somministrazione del parere mediante nota scritta, indicante anche termini e verifiche di adempimento, nonché ipotesi di recesso;
- di procedere all'impegno dell'importo pari ad € 6.500,00 (diconsi Euro seimilacinquecento/00), oltre CPA al 4% ed IVA al 22% per un importo complessivo di € 8.247,20 sulle risorse di cui alla contabilità speciale 5371, voce assistenza tecnica (CIPE 135/2012, art. 1.6 recante "*competenze specialistiche per consulenze su restauri, predisposizione di gare ad evidenza pubblica di natura specialistica, conferimento di incarichi professionali (settore legale, urbanistico, ingegneristico), definizione delle azioni per lo sviluppo delle nuove tecnologie e dei servizi legati alla smart-city*"), che mostrano le necessarie disponibilità. Si precisa che in fase di liquidazione della relativa parcella professionale verrà detratta dall'importo complessivo la relativa ritenuta d'acconto nella misura del 20%;
- di prevedere l'impegno ed il correlato accantonamento di un importo relativo ad eventuali spese vive quantificabili nella misura massima di € 150,00;
- di mandare il presente provvedimento alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio nei modi e nelle forme di cui al D.Lgs. 33 del 2013.

Fossa (AQ), lì 5 agosto 2014

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
Dott. Paolo Esposito